

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

144.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Borgoglio: Nuove norme in materia di requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione da due a tre anni del periodo di pratica professionale per i ragionieri e i periti commerciali (4889)	5
Nicotra ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (5559)	3	Mastrantuono Raffaele, Presidente	6, 7, 8, 11
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	Alagna Egidio (gruppo PSI)	7
Sapienza Orazio (gruppo DC), <i>Relatore</i>	4, 5	Bargone Antonio (gruppo comunista-PDS) ..	6
Sorice Vincenzo, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4, 5	Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC) ...	6, 11
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Sapienza Orazio (gruppo DC)	7
Senatori Favilla ed altri: Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (5774);		Sorice Vincenzo, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	8
		Vairo Gaetano (gruppo DC), <i>Relatore</i>	6, 8
		Votazioni nominali:	
		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	5
		Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,50.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Nicotra ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (5559).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Nicotra ed altri: « Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili ».

Nella seduta del 6 novembre scorso, durante l'esame in sede referente, la Commissione ha richiesto alla I Commissione di riesaminare il parere contrario reso sull'articolo 2 della proposta di legge.

Successivamente, ottenuto il trasferimento alla sede legislativa, la Commissione ha approvato, nella seduta del 19 novembre, l'articolo 1 restando in attesa della decisione della I Commissione sulla richiesta di riesame del parere contrario espresso all'articolo 2.

In sede di riesame, la I Commissione ha espresso, in data 21 novembre « parere favorevole a condizione che si renda generale il principio dell'autorizzazione della graduatoria degli idonei non vincitori ai precedenti concorsi per carenza di posti disponibili allorquando successivamente se ne rendano disponibili di ulteriori, garantendo ad un tempo per ragioni di equità, che coloro i quali siano risultati idonei all'esercizio della professione

notarile possano in concreto esercitarla e senza che ciò produca negativi intralci nello svolgimento dei concorsi successivi per non pregiudicare i nuovi accessi alla professione medesima ».

La suddetta condizione impone di riconsiderare anche l'articolo 1 della proposta di legge, sebbene già approvato dalla Commissione. In tale articolo, infatti, non è stabilito il principio della utilizzazione della graduatoria degli idonei non vincitori allorquando si crei la disponibilità dei posti, bensì quello dell'aumento, in sede di approvazione della graduatoria, del numero dei posti messi a concorso qualora siano rimasti in parte non coperti quelli del concorso immediatamente precedente. Criterio che non corrisponde a quello indicato nella condizione e che risulta, peraltro, assai meno congruo, in quanto — nel caso di concorso i cui posti siano rimasti in parte non coperti — di tali posti disponibili si tiene conto già nel momento in cui viene bandito il nuovo concorso, senza che occorra, quindi, aumentare i posti in sede di approvazione della graduatoria.

Propongo pertanto di riprendere la discussione dell'articolo 1, al quale il relatore ha presentato un emendamento inteso a recepire la condizione contenuta nel parere della I Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro di grazia e giustizia, con

il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, e sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare il numero dei posti messi a concorso utilizzando quelli rimasti non coperti nel concorso per esami immediatamente precedente.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Nei limiti dei posti resisi disponibili, in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, successivamente alla data in cui è stato indetto un concorso per esame per la nomina a notaio, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà, nel termine di tre anni dalla data di approvazione della graduatoria del suddetto concorso per esame, di nominare notai i dichiarati idonei nel concorso medesimo, purché siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. La nomina ha luogo per le sedi vacanti, sentito il Consiglio nazionale del notariato, secondo l'ordine della graduatoria del concorso per esame.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati i posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti che si intendono assegnare ai dichiarati idonei di cui al comma 1 ed è stabilito il termine entro il quale questi ultimi debbono presentare le relative domande, con la indicazione delle sedi nelle quali preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

1. 1.

Il Relatore.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Signor presidente, mi sono permesso di presentare questo emendamento al fine di rece-

pire integralmente le condizioni poste dalla I Commissione affari costituzionali. Esso provvede a rendere generale il principio dell'utilizzazione della graduatoria degli idonei non vincitori allorquando si crei la disponibilità di posti.

Invito pertanto la Commissione ad approvare tale emendamento al fine di condurre a termine l'iter della proposta di legge in esame.

VINCENZO SORICE. *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 1.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1. del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

1. Il numero dei posti messi a concorso per la nomina a notaio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 16 febbraio 1984 è aumentato nella misura prevista dall'articolo 1 della presente legge.

2. I posti da assegnare ai notai nominati in virtù della disposizione del comma 1 sono scelti tra quelli disponibili ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953. L'assegnazione è fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati, secondo l'ordine della graduatoria, osservando le disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento an-

dati deserti, sono nominati notai i dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1984, purché siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.

2. Ai fini della nomina di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro di grazia e giustizia è stabilito il termine entro il quale gli interessati debbono indicare le sedi, comprese tra quelle disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, nelle quali preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

2. 1.

Il Relatore.

ORAZIO SAPIENZA, Relatore. Raccomando l'approvazione di questo mio emendamento che è diretta conseguenza dell'emendamento 1.1 testé approvato.

VINCENZO SORICE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo accetta l'emendamento 2.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

La proposta di legge nel suo complesso, così come modificata a seguito degli emendamenti approvati, sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5559 testé esaminata.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Nicotra ed altri:
« Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili » (5559):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Alessi, Bargone, Binetti, Cafarelli, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Cicone, Di Donato, Drago, Farigu, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Gorgoni, Leccisi, Mastrantuono, Nenna D'Antonio, Nicotra, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Principe, Recchia, Reina, Sapienza, Sinatra, Vairo e Violante.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16,40.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELE MASTRANTUONO**

Discussione delle proposte di legge senatori Favilla ed altri: Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (5774); Borgoglio: Nuove norme in materia di requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione da due a tre anni del periodo di pratica professionale per i ragionieri e i periti commerciali (4889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Favilla, Marniga, Brina, Candioto, Pizzol e Di Stefano: « Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 giugno 1991 e del deputato Borgoglio: « Nuove norme in materia di requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione da due a tre anni del periodo di pratica professionale per i ragionieri e i periti commerciali ».

L'onorevole Vairo ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO VAIRO, Relatore. Signor presidente, rifacendomi alla relazione già svolta nel corso dell'esame dei provvedimenti in sede referente, desidero soltanto ricordare che essi mirano a adeguare a quella comunitaria la disciplina in materia di requisiti per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti industriali, al fine precipuo di colmare una lacuna del nostro ordinamento a fronte della ben più alta qualità dei requisiti richiesti negli altri Stati della Comunità.

Desidero far presente alla Commissione che era intenzione del relatore, condivisa dai rappresentanti degli altri gruppi, di presentare emendamenti miranti a dare un regolamento analogo ai periti industriali. La soddisfazione di tale esigenza, da tutti considerata giusta, potrebbe comunque compromettere l'iter della proposta di legge n. 5774 — che porrò poi di assumere come testo base per l'esame degli articoli — che dovrebbe nuovamente essere sottoposta all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Invito perciò sin d'ora i colleghi a ritirare gli emendamenti presentati.

Affinché resti a verbale, desidero ricordare che è stata presentata da più gruppi politici una proposta di legge che estende le disposizioni che ci accingiamo ad approvare anche ai periti industriali. Mi affido, pertanto, alla sensibilità del presi-

dente affinché venga portato a rapida conclusione il suo iter.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO BARGONE. Il gruppo comunista-PDS è favorevole all'approvazione dei provvedimenti in esame il cui principio ispiratore è senz'altro da condividere, tant'è che ci siamo fatti promotori insieme agli altri gruppi, di una proposta di legge analoga per i periti industriali.

La previsione di supporti scientifici per la preparazione professionale dei ragionieri e periti commerciali, quali i corsi triennali a livello universitario oppure il diploma di laurea, servono infatti a qualificare il lavoro svolto da tale categoria. La modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo va nella direzione di un accrescimento del bagaglio culturale e quindi di una maggiore idoneità a svolgere l'attività professionale.

VINCENZO BENEDETTO NICOTRA. Nell'anticipare che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del progetto di legge approvato dal Senato, mi associo alle considerazioni svolte dal collega Bargone e dal relatore, onorevole Vairo, che ringrazio per aver chiarito la sua posizione circa l'estensione delle previsioni contenute nel provvedimento ai periti industriali.

In effetti, avremmo preferito introdurre una modifica al testo, ma ciò — visto che abbiamo dovuto attendere molto tempo per avere i necessari pareri e visto anche che presumibilmente l'attuale legislatura si avvia a concludersi, qualcuno dice addirittura entro il 20 gennaio, cosa della quale a titolo personale sono convinto — avrebbe comportato il rischio di non portare a compimento l'iter del provvedimento in esame. Per questa ragione, accogliendo l'invito del relatore, preannuncio che ritirerò gli emendamenti gli articoli aggiuntivi che avevo presentato.

Invito, comunque, la presidenza della Commissione, nonché tutti i gruppi parla-

mentari, a sollecitare l'esame della proposta di legge n. 6095, già assegnata alla Commissione attività produttive, di modo che, dopo l'approvazione da parte del Senato, essa possa esplicitare i suoi effetti nei confronti dei periti industriali.

EGIDIO ALAGNA. Anche il gruppo socialista auspica l'approvazione del provvedimento oggi all'esame della Commissione.

Ho il solo rammarico — d'altronde condiviso dal relatore e dai colleghi intervenuti prima di me — che l'adeguamento della disciplina a quella comunitaria sia avvenuto in ritardo e che tale nuova regolamentazione non sia estesa ai periti industriali.

A dimostrazione che si tratta di una esigenza obiettiva, è stato presentato il progetto di legge n. 6095, sottoscritto da vari gruppi, mirante proprio a colmare questa lacuna. Siamo però consapevoli, data la ristrettezza dei tempi di questa legislatura, che emendare la proposta di legge trasmessa dal Senato potrebbe significare non approvarla.

Concordiamo anche con chi ha proposto di affidarsi all'autorevolezza della presidenza perché il progetto di legge n. 6095, che sta per essere esaminato dalla Commissione attività produttive, possa essere approvato nel più breve tempo possibile; tra l'altro mi è stato comunicato dagli uffici che la nostra Commissione dovrebbe valutare con un suo parere rinforzato quel progetto di legge. Con un po' di fortuna, quindi, potremmo riuscire ad approvare tale provvedimento entro questo scorcio di legislatura. In ogni caso, con l'approvazione del progetto oggi in esame, avremo posto una premessa che comunque non potrà non essere tenuta nella debita considerazione nel corso della prossima legislatura.

ORAZIO SAPIENZA. Signor presidente, sono stato testimone in Commissione lavoro alla fatica con la quale si è pervenuti alla formulazione del parere sul provvedimento al nostro esame. Di tale travagliatissimo parere né il relatore né il presidente hanno dato conto. Prego

quindi quest'ultimo di farlo per evitare una protesta ufficiale dell'XI Commissione.

Mi rendo conto che il mio richiamo può mettere in discussione l'approvazione del provvedimento, ma se serve ad evitare un errore nella conduzione dei nostri lavori, sarà un bene tenerlo nella dovuta considerazione.

PRESIDENTE. Nel comunicare che la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole al provvedimento, faccio presente che il parere della XI Commissione lavoro è pure favorevole anche se con osservazioni. Non vi sono perciò condizioni che potrebbero eventualmente precludere l'iter del provvedimento.

Tale parere, che comunque è stato indirettamente richiamato dal relatore, è del seguente tenore:

« La XI Commissione,

tenuto conto che la revisione della normativa concernente le modalità di accesso alla professione di ragioniere commercialista si rende necessaria per adeguarsi alle disposizioni contenute nell'VIII direttiva CEE sul controllo legale dei conti;

tenuto conto altresì che in attesa della pratica attuazione dei corsi triennali di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 1 sono salvaguardate le posizioni sia di quanti hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale previsto dalla vigente normativa, sia di quanti lo inizieranno dopo la data di entrata in vigore del provvedimento ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del decreto ministeriale che fissa le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma che si consegnerà al termine dei predetti corsi triennali, esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'ulteriore corso della proposta di legge n. 5774 per quanto di competenza;

osservando tuttavia che non sarebbe inopportuno attendere il provvedimento — che risulta in corso di perfezionamento — relativo al recepimento della specifica direttiva concernente l'abilitazione delle persone incaricate del controllo dei documenti contabili.

Valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di ampliare il termine di cui al comma 6 dell'articolo 2 spostandolo dal 31 dicembre dell'anno successivo al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica ».

Tali osservazioni non mi sembrano rilevanti ai fini dell'*iter* del provvedimento in quanto sono sostanzialmente superate non soltanto alla luce dell'esigenza di pervenire alla più sollecita approvazione del provvedimento nel testo del Senato, ma anche delle considerazioni di merito emerse dal dibattito, in base alle quali la Commissione ha ritenuto di non dover accogliere le osservazioni formulate dall'XI Commissione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con quanto testé detto dai commissari intervenuti nel dibattito poiché il provvedimento all'esame della Commissione mira ad allineare la professione di ragioniere e perito commerciale alle direttive emanate dalla Comunità europea in materia di libere professioni ed in materia di controllo legale dei conti.

Desidero comunque precisare che il Ministero di grazia e giustizia vigila sulle professioni esclusivamente sotto il profilo ordinamentale.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 5774.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — (*Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale*). — 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti politici;

c) essere di condotta irrepreensibile;

d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;

e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma di livello universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici in materia professionale della durata di almeno tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o economia e commercio;

g) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera *f*) del comma 1.

3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma di livello universitario di cui alla lettera *f*) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La normativa di cui al comma 4 dell'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sarà emanata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà ema-

nato il regolamento per la determinazione dei programmi di esame ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

4. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgono ai sensi della normativa previgente.

5. Per coloro che hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata biennale della pratica stessa prevista dalla normativa previgente. Gli stessi, al termine della pratica professionale, saranno ammessi a domanda a sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma 3 del citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui alla lettera *f*) del comma 1 dello stesso articolo 31.

6. Coloro che avranno iniziato la pratica professionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, di cui al comma 2 del più volte citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, potranno, al termine del periodo di pratica di durata triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 3 del medesimo articolo 31 del citato ordinamento, anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo stesso.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi

professionali dei ragionieri e periti commerciali nonché dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgono ai sensi della normativa vigente.

2. 1.

Nicotra, Alagna, Mastrantuono,
Gorgoni.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente I ragionieri e periti commerciali, al termine della pratica professionale, saranno ammessi a domanda a sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma 3 del citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1058 del 1953, anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui alla lettera f) del comma 1, dello stesso articolo 31; mentre i periti industriali saranno ammessi a sostenere l'esame di abilitazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 17 del 1990 anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui all'articolo 2, lettera e), della citata legge n. 17 del 1990 così come sostituito con la presente legge.

2. 2.

Nicotra, Alagna, Mastrantuono,
Gorgoni.

Al comma 6, sostituire le parole Coloro che avranno iniziato *con le seguenti* I ragionieri e i periti commerciali che avranno iniziato.

2. 3.

Nicotra, Alagna, Mastrantuono,
Gorgoni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il periodo Mentre i periti industriali potranno al termine del periodo di pratica di durata triennale di cui agli articoli 2, comma 3, lettere c) e d), e 2, comma 4,

della legge n. 17 del 1990, così come sostituiti con la presente legge, essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 17 del 1990 anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui all'articolo 2, lettera e), della legge n. 17 del 1990 così come sostituito dalla presente legge.

2. 4.

Nicotra, Alagna, Mastrantuono,
Gorgoni.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, sulle modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali è sostituito dalla seguente:

e) essere in possesso del diploma di perito industriale unitamente ad un diploma di livello universitario legalmente riconosciuto della durata di almeno tre anni conseguito a seguito di un corso di studi specialistici in materia professionale propria della specializzazione relativa al diploma di scuola media secondaria di II grado.

2. 01.

Nicotra, Alagna, Mastrantuono,
Gorgoni.

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

1. I periodi di pratica di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 2, comma 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui all'articolo 2 lettera e), sono elevati da due a tre anni.

2. Restano in vigore in quanto applicabili anche nei confronti dei periti industriali le altre disposizioni della presente legge.

2. 02.

Nicotra, Alagna, Mastrantuono, Gorgoni.

VINCENZO BENEDETTO NICOTRA. Aderendo all'invito formulato dal relatore ritiro, anche a nome degli altri presentatori, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi da me presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

La proposta di legge n. 5774 sarà immediatamente votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5774 testé esaminata.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Favilla ed altri: « Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e

periti commerciali » (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (5774):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 4889.

Hanno votato sì:

Alagna, Alessi, Bargone, Binetti, Cafarelli, Casini Carlo, Casini Pierferdinando, Ciconte, Di Donato, Drago, Farigu, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Gorgoni, Leccisi, Mastrantuono, Nenna D'Antonio, Nicotra, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Principe, Recchia, Reina, Sapienza, Sinatra, Vairo e Violante.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 23 dicembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO